

Statuto del Consorzio

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente.

Non potranno far parte del Consiglio di Amministrazione i componenti dell'Assemblea Consortile.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere consiglieri comunali o persone estranee al Consiglio purché abbiano i requisiti di elettorato passivo.

Non possono ricoprire la carica di componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano lite pendente con il Consorzio nonché i titolari, i soci, gli Amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connessi ai servizi consortili.

L'Assemblea Consortile potrà integrare il Consiglio di Amministrazione con un membro scelto al di fuori dei Comuni costituenti il Consorzio ma appartenente ad un ente sovracomunale rivestente ampia rappresentatività nell'area territoriale ove opera il Consorzio. Il membro integrato avrà solo voto consuntivo e sarà indicato dall'ente di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino al rinnovo dell'organo stesso che avviene ogni cinque anni. Nell'ipotesi in cui avvenga scioglimento anticipato del Consiglio Comunale o decadenza dalla carica del Sindaco, i membri appartenenti al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ricoprenti la carica di consigliere comunale del disciolto consiglio, rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e dei nuovi membri.

L'Assemblea Consortile nomina il Presidente e i consiglieri mediante votazioni separate, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla surroga nella seduta immediatamente successiva e con le modalità previste nel precedente comma.

In caso di surrogazione i membri restano in carico per il periodo residuo del quinquennio.

Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati solo per una volta dopo il primo mandato.